



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 marzo 2022
(OR. en)

7169/22

LIMITE

**CORLX 277
CFSP/PESC 372
EPF AM 19
CSDP/PSDC 138
CSC 94
EUMC 84
COPS 115
POLMIL 62**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

DECISIONE (PESC) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza
nell'ambito dello strumento europeo per la pace
per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale
e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41,
paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022¹ stabilisce un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire forniture alle forze armate ucraine.
- (2) Alla luce del conflitto armato in atto sul territorio ucraino, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 450 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere prorogata di 12 mesi.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio del 28 febbraio 2022 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

- (1) all'articolo 1, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi dall'adozione della presente decisione.";
- (2) all'articolo 2, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 900 000 000 EUR.";
- (3) all'articolo 2, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 900 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 corrispondente alla misura di assistenza.";

(4) all'articolo 2, il paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. Almeno il 50 % dell'importo di riferimento finanziario copre le spese sostenute a partire dall'11 marzo 2022.";

(5) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di materiale militare, compreso il relativo personale, in linea con l'articolo 56, paragrafo 3 della decisione (PESC) 2021/509."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
